Qualora gli obiettivi indicati negli articoli 2 e 4 non fossero raggiunti, potrà essere fissato un ammontare forfettario differenziato rispettando il principio della non discriminazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SCHRÖDER

REGOLAMENTO N. 111/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1964

relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 13/64/CEE, è opportuno costituire gruppi di prodotti, al fine di semplificare l'applicazione del regime dei prelievi ;

Considerando che è opportuno che ciascun gruppo sia composto di prodotti che presentino, dal punto di vista del regime di scambi, caratteristiche sufficientemente comparabili ;

Considerando che si deve scegliere per ciascun gruppo un prodotto pilota ;

Considerando che è opportuno designare come prodotto pilota un prodotto sufficientemente rappresentativo per il suo gruppo ;

Considerando che, in linea di massima, il prelievo per i prodotti che fanno parte di un gruppo è uguale a quello applicabile al prodotto pilota ;

Considerando che si può temere che un prelievo uniforme determini, per alcuni prodotti, delle difficoltà sul mercato dello Stato membro importatore ; che è pertanto necessario prevedere prelievi derivati per tali prodotti ;

Considerando che i tipi di latte in polvere hanno un tenore in materie grasse sensibilmente diverso e che, inoltre, il valore di una unità di materia grassa varia in misura notevole da un paese all'altro ;

Considerando che occorre prendere in considerazione come prodotto pilota, per i tipi di latte in polvere diversi dal latte in polvere scremato, il latte in polvere contenente il 26% in peso di materie grasse ;

Considerando che occorre derivare i prelievi dei tipi di latte in polvere diversi dal latte in polvere scremato, in funzione delle differenze di valore tra il prodotto pilota e questi altri tipi di latte in polvere ; che è opportuno calcolare tali differenze di valore in base alla differenza tra il prezzo del latte in polvere intero e quello del latte in polvere scremato ;

Considerando che, in mancanza di un regime comunitario di scambi nel settore dello zucchero, la commercializzazione delle miscele di latte in polvere e di zucchero, eccetto i prodotti di cui alla voce 04.02 B I, può determinare difficoltà sul mercato ; che, al fine di evitare tali difficoltà, è opportuno aumentare i prelievi derivati di tali miscele di un importo uniforme e fissato forfettariamente ;

Considerando che è opportuno calcolare i prelievi derivati per dette miscele in base alla percentuale in peso dei componenti in latte, dato che la parte zucchero è coperta dall'importo forfettario di cui sopra ;

Considerando che i prodotti di cui alle voci 04.02 A II a) e 04.02 B I contengono essenzialmente latte in polvere avente tenore in peso di materie grasse del 17% ; che gli altri componenti di tali prodotti vi figurano in quantità variabili ; che è pertanto opportuno applicare il prelievo del latte intero in polvere al 17% di materie grasse forfettariamente all'insieme del prodotto ;

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

Considerando che i formaggi fusi sono fabbricati in base a prodotti lattiero-caseari ; che è opportuno far derivare i prelievi per tali formaggi dai prelievi per i rispettivi componenti principali, e cioè altri formaggi e burro ; che i dazi doganali per svariati formaggi, che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei formaggi fusi, sono consolidati ; che è pertanto opportuno calcolare i prelievi per i formaggi fusi in base al prelievo applicabile al prodotto pilota del gruppo n. 9 ;

Considerando che i prelievi per i formaggi fusi debbono essere calcolati in modo che sia compensata la differenza fra il prezzo di detti componenti nel paese esportatore e nel paese importatore ; che è pertanto opportuno tener conto dell'ammontare massimo della restituzione che il paese esportatore può concedere ;

Considerando che, al fine di consentire alle industrie che fabbricano i prodotti di cui alle voci 04.02 A II e 04.02 B I ed i formaggi fusi, di adattarsi progressivamente al regime dei prelievi, è necessario prevedere, da un lato, che i prelievi per tali prodotti assicurino a tali industrie una certa protezione all'atto dell'applicazione del presente regolamento e, dall'altro, la graduale riduzione di tale protezione negli scambi intracomunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, sono costituiti dei gruppi di prodotti. I gruppi e i prodotti pilota corrispondenti a ciascuno di tali gruppi sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti che fanno parte del gruppo n. 2 e che appartengono alla voce tariffaria 04.02 A III a) di cui all'allegato II del presente regolamento sono ripartiti in sottogruppi numerati da 1 a 7, quali figurano in detto allegato.

Per ciascuno di tali sottogruppi, ad esclusione del sottogruppo n. 4, il prelievo è derivato da quello del prodotto pilota. Esso è calcolato in base ad un tenore in peso di materie grasse definito qui di seguito :

Sottogruppo	Tenore in peso di materie grasse
1	12 %
2	17 %
3	23 %
5	29 %
6	42 %
7	70 %

Tale calcolo è effettuato in funzione della differenza di prezzo, in ciascuno Stato membro e nei paesi terzi, tra il prodotto pilota del gruppo n. 2 e il prodotto pilota del gruppo n. 3.

Articolo 3

1. I prodotti che fanno parte del gruppo n. 2 e che appartengono alla voce tariffaria 04.02 B II a) di cui all'allegato II del presente regolamento, sono ripartiti in sottogruppi numerati da 1 a 7, quali figurano in detto allegato.

Gli elementi del prelievo derivato previsti per i prodotti di cui all'articolo 2 sono applicabili ai prodotti di cui al comma precedente. Tuttavia, per i prodotti che appartengono alla voce tariffaria 04.02 B II a), di cui all'allegato II del presente regolamento, ad esclusione di quelli che fanno parte del sottogruppo n. 4, il risultato del calcolo derivante dall'applicazione di tali elementi è diminuito in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Per i prodotti che fanno parte del sottogruppo n. 4, il prelievo derivato è calcolato applicando questo stesso rapporto al prelievo del prodotto pilota.

2. Fino all'atto dell'applicazione del regime comunitario degli scambi nel settore dello zucchero, i prelievi determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono maggiorati di un importo di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 2 e che appartengono alle voci tariffarie 04.02 A II a) e 04.02 B I di cui all'allegato II del presente regolamento, il prelievo è uguale, per ciascuno Stato membro, alla somma :

a) del prelievo determinato conformemente all'articolo 2 per i prodotti che fanno parte del sottogruppo n. 2, e

b) di un ammontare uguale, per 100 chilogrammi :

— per gli Stati membri, ad esclusione dell'Italia, a 15 unità di conto,

— per l'Italia, a 50 unità di conto.

Per il calcolo dei prelievi applicabili agli scambi tra Stati membri, gli ammontari di cui sopra sono ridotti di un settimo ogni anno il 1° aprile, e per la prima volta il 1° novembre 1964, ed eliminati alla fine del periodo transitorio.

Per il calcolo del prelievo applicabile alle importazioni verso l'Italia, in provenienza dai paesi terzi, l'ammontare di 50 unità di conto è ridotto, secondo la stessa periodicità, di 5 unità di conto, sí da essere ricondotto al livello di 15 unità di conto alla fine del periodo transitorio.

2. I prodotti che fanno parte dei gruppi nn. 2 e 3 e compresi sotto la voce tariffaria 04.02 A II b) di cui all'allegato II del presente regolamento sono suddivisi in sottogruppi numerati da 1 a 8, quali figurano al suddetto allegato.

Per ciascuno di tali sottogruppi il prelievo è uguale, per ogni Stato membro, alla somma degli elementi a) e b) seguenti :

a) — nel caso del sottogruppo n. 1, del prelievo determinato per il prodotto pilota del gruppo n. 3,

— nel caso dei sottogruppi nn. 2, 3, 4, 6, 7 ed 8, del prelievo determinato, secondo il tenore in peso di materie grasse, conformemente all'articolo 2, secondo comma (restando inteso che il tenore in peso di materie grasse dei prodotti di tali sottogruppi corrisponde rispettivamente a quello dei prodotti dei sottogruppi nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 elencati a tale articolo),

— nel caso del sottogruppo n. 5, del prelievo determinato per il prodotto pilota des gruppo n. 2 ;

b) di un importo uguale :

— per le importazioni in provenienza dagli Stati membri, a 3 unità di conto per 100 chilogrammi ; tale importo è ridotto di un sesto ogni anno il 1° aprile ed eliminato alla fine del periodo transitorio,

— per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a 6 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 3 e che appartengono alla voce tariffaria 04.02 B II b) di cui all'allegato II del presente regolamento, il prelievo derivato è uguale al prelievo applicabile al prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente corrispondente al rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

2. Fino all'entrata in applicazione del regime comunitario degli scambi nel settore dello zucchero, i prelievi determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono maggiorati di un importo di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 6

1. Per i prodotti che fanno parte del gruppo n. 9 e che appartengono alla voce tariffaria 04.04 F di cui all'allegato II del presente regolamento, il prelievo è composto, per ciascuno Stato membro, di tre elementi :

a) un elemento pari al 66% del prelievo applicabile al prodotto pilota di tale gruppo ;

b) un elemento pari al 9% del prelievo applicabile al prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento alla voce 04.03 B ;

c) un elemento uniforme fissato per 100 chilogrammi a 10 unità di conto per gli scambi con i paesi terzi e a 7 unità di conto per gli scambi fra gli Stati membri. Tale ultimo ammontare è ridotto ogni anno il 1° aprile di un sesto ed è eliminato alla fine del periodo transitorio.

2. Tuttavia, qualora uno Stato membro, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE, non applichi prelievi all'importazione in provenienza da un altro Stato membro, sia del prodotto pilota del gruppo n. 9, sia del prodotto che figura sotto la voce tariffaria 04.03 B di cui all'allegato II del presente regolamento, l'elemento corrispondente è sostituito da un elemento definito qui di seguito, che viene dedotto da quello degli elementi a) e b), di cui al paragrafo 1, che sussiste.

L'elemento di cui al primo comma è pari all'ammontare massimo della restituzione che quest'altro Stato membro, conformemente alle disposizioni del citato regolamento, può concedere all'esportazione del prodotto pilota in questione a destinazione del primo Stato membro, essendo a tale ammontare applicato il coefficiente che serve per il calcolo dell'elemento sostituito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 luglio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SCHRÖDER

ALLEGATO I

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II	Prodotto pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
1	04.02 A I	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 50 % ed avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 3 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o piú
2	04.02 A II a) 04.02 A II b) da 2 a 8 04.02 A III a) 04.02 B I 04.02 B II a)	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più
3	04.02 A II b) 1 04.02 A III b) 04.02 B II b)	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più
4	04.02 A III c)	Latte concentrato (altro che in polvere), senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato), avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di un contenuto di 170 gr
5	04.02 B II c)	Latte concentrato (altro che in polvere), con aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse del 9 % ed avente tenore in peso di sostanza secca lattica uguale o superiore al 28 %, in casse o cartoni di 48 scatole di un contenuto di circa 400 gr
6	04.04 D	Formaggio a pasta erborinata, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 50 % in peso di sostanza secca, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
7	04.04 E I	Parmigiano Reggiano, in forma intera, senza imballaggio
8	04.04 E II	Emmental, in forma intera, di una maturazione di 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 % in peso di sostanza secca, senza imballaggio
9	04.04 E IV 04.04 F	Formaggio, in forma intera, di una maturazione di 6 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 % in peso di sostanza secca ed avente tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 %, in peso della materia non grassa, senza imballagio
10	04.04 E V	Formaggio, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 % in peso di sostanza secca ed avente tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 %, in peso della materia non grassa, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
11	04.04 E VI	Formaggio, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 % in peso di sostanza secca ed avente tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 %, in peso della materia non grassa, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
12	04.04 E VII	Formaggio avente tenore in materie grasse del 60 % in peso di sostanza secca ed avente tenore di acqua superiore al 73 % e inferiore o uguale all'80 %, in peso della materia non grassa, in imballaggi di 500 gr o meno
13	17.02 A	Lattosio raffinato avente tenore in peso di zucchero lattico del 99,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02	LATTE E CREMA DI LATTE, CONSERVATI, CONCENTRATI O ZUCCHERATI (1) :
A	Senza aggiunta di zuccheri :
	I. Siero di latte
	II. Latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno :
	a) con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello
	b) altri, aventi tenore in peso di materie grasse :
	1. inferiore o uguale all'1,5 %
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 13 %
	3. superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 18 %
	4. superiore al 18 % ed inferiore o uguale al 24 %
	5. superiore al 24 % ed inferiore o uguale al 27 %
	6. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 30 %
	7. superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 43 %
	8. superiore al 43 %
	III. Altri :
	a) Latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse :
	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %
	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %
	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %
	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %
	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %
	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %
	7. superiore al 43 %
	b) Latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % ; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 % :
	1. destinati all'alimentazione del bestiame (a)
	2. altri
	c) Latte condensato e altri

(1) In conformità alle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
B	Con aggiunta di zuccheri :
	I. Latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno
	II. Altri :
	a) Latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (b) :
	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %
	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %
	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %
	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %
	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %
	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %
	7. superiore al 43 %
	b) Latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (b)
	c) Latte condensato e altri
04.03	BURRO :
	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (a)
	B. altro
04.04	FORMAGGI E LATTICINI :
	A. Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 unità di conto per 100 kg (a)
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (a)
	C. Formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 unità di conto per 100 kg
	D. Formaggi a pasta erborinata :
	I. Roquefort
	II. Gorgonzola e altri
	E. Altri (esclusi i formaggi fusi) :
	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore od uguale al 47 % in peso della materia non grassa
	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz
	III. Cheddar, Chester

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa
	V. Tilsit (Havarti)
	VI. Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa
	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa
	VIII. Latticini ed altri
	F. Formaggi fusi
17.02 A	LATTOSIO E SCIROPPO DI LATTOSIO

REGOLAMENTO N. 112/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1964

relativo alla fissazione dei prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 13/64/CEE devono essere calcolati prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), che non siano stati dichiarati prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, cioè per il burro di prima qualità, per il Cheddar e per il Tilsit, nonché per i prodotti pilota dei gruppi da 1 a 13, definiti dal regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2);

Considerando che i prodotti pilota sono definiti al regolamento n. 111/64/CEE; che in certi casi la denominazione dei prodotti prescelti, facendo capo a tali definizioni, per il calcolo dei prezzi di riferimento, varia fra Stati membri; che siffatti casi sono ripresi nella tabella seguente:

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) Vedi pag. 2174/64 della presente Gazzetta.